Pubblicato il 22/10/2020

**N. 01966/2020 REG.PROV.CAU.**

**N. 03216/2020 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3216 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria *ex lege* in Napoli, via Diaz 11;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento del 18/09/2020 prot. n. 2532/V.10 a firma del Dirigente Scolastico con il quale “*-OMISSIS-*” per ragioni di spazio degli -OMISSIS-in quanto “*estranei*”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti i decreti monocratici del 25 e 28 settembre 2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Reputati sussistenti gli estremi, all’esito della sommaria delibazione che è propria della sede interinale, per la concessione della invocata tutela cautelare, tenuto conto che:

- dalle risultanze documentali emerge il diritto dei minori a fruire del trattamento terapeutico, contraddistinto dal cd. “metodo ABA” e che, durante il periodo scolastico, è destinato ad essere espletato durante l’orario scolastico e, quindi, con la presenza dei terapisti all’interno del plesso educativo;

- in data 29 e 30 settembre 2020 sono pervenute all’istituto scolastico le richieste funzionali all’espletamento della terapia *in loco* per ciascuno dei piccoli, da parte di due centri di riabilitazione;

- è a partire quanto meno da quel momento, indi, che si è concretizzato e specificato l’indefettibile *munus* gravante in capo alla Autorità resistente, volto a garantire la effettività del diritto assistenziale vantato dai minori;

- la inosservanza dei *munera de quibus*-che, a quanto consta, perdura, ad onta del decreto cautelare emanato da questo TAR- appare priva di veruna giustificazione, evanescenti all’uopo appalesandosi le osservazioni contenute nelle relazioni del dirigente scolastico versate in atti, nonché i generici rilievi formulati dal responsabile del servizio di prevenzione, non potendo peraltro rilevare la mancata riunione del GLHO, evento ad oggi del tutto incerto nell’*an* e nel *quando*e da cui certo non può dipendere il soddisfacimento delle ineludibili esigenze terapeutiche dei bambini;

- l’inerte contegno della resistente Amministrazione si appalesa vieppiù riprovevole anche in ragione delle risultanze della conferenza dei servizi e degli stessi rilievi formulati dal medico incaricato *ex* d.lgs. 81/08 (da cui non emergono, invero, ragioni ostative alla presenza nell’edificio scolastico di “un terapista” per ciascun bambino), tenuto altresì conto che - pur nella consapevolezza del difficile momento che la istituzione scolastica sta vivendo a cagione della emergenza epidemiologica - i bisogni assistenziali dei minori -OMISSIS-, e lo svolgimento della terapia “in presenza” e all’interno dei plessi scolatici, assumono in ogni caso carattere di peculiare pregnanza e preminenza, siccome è dato evincere, tra l’altro, anche dalla ordinanza n. 82 del 20 ottobre 2020 da ultimo adottata dal Presidente della giunta regionale;

non si rinvengono ragioni, infine, per deflettere dalla regola generale in forza della quale le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo e con attribuzione in favore dell’avv. Adinolfi, siccome dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l’effetto, ordina alla resistente Amministrazione di provvedere ad assicurare - senza ulteriori ritardi, e nel rispetto delle condizioni di sicurezza imposte dalla epidemia in atto e delle disposizioni adottate dalla Autorità regionale - il soddisfacimento delle fondamentali esigenze terapeutiche ed assistenziali vantate dai minori.

Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione all’avv. Adinolfi, dichiaratosi antistatario.

Con separato decreto sarà fissata l’udienza pubblica di discussione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti e dei minori individuati nel corpo della ordinanza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l'intervento dei signori magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Rocco Vampa, Referendario, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Rocco Vampa** |  | **Santino Scudeller** |

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.